

ALLEGATO **"B"** dell'atto n. **25733** di raccolta

STATUTO

ARTICOLO 1

Costituzione e sede

È costituita l'organizzazione di volontariato ai sensi del Codice civile, della legge 266/91 (fino a quando questa sarà in vigore) e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, denominata:

"Organizzazione di volontariato per il soccorso Pubblica assistenza Croce Verde Macerata" in breve "Croce Verde Macerata ODV - ETS" da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Macerata in Viale Indipendenza, 12. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "OdV" è strettamente legato all'iscrizione nel Registro regionale del volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. E' fatto divieto di utilizzare il riferimento a

"organizzazione di volontariato" in assenza dell'iscrizione al Registro regionale del volontariato o al Registro unico del terzo settore.

L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2

Carattere dell'associazione

L'associazione è apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall' art.32 del Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma

di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre società, associazioni, enti, reti, aventi scopi analoghi.

ARTICOLO 3

Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta in qualsiasi momento con deliberazione dell'assemblea generale dei soci, oppure in caso di perdurante impossibilità di funzionamento degli organi sociali, con provvedimento del presidente del Tribunale di Macerata richiestone da chi vi abbia interesse o anche d'ufficio.

ARTICOLO 4

Scopi e attività dell'associazione

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si propone di essere una opportunità di aggregazione delle persone di buona volontà che, con la loro partecipazione diretta, volontaria e gratuita, intendono offrire un aiuto concreto alla collettività nel settore dell'assistenza sociale, sanitaria e simili nell'ambito degli

enti del terzo settore.

L'Associazione in particolare si propone di:

- 1) sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi del volontariato e della solidarietà umana e sociale in qualsiasi ambito della vita civile,
- 2) contribuire al benessere collettivo attraverso l'individuazione dei bisogni fondamentali delle persone e l'offerta di soluzioni concrete ai loro problemi,
- 3) realizzare iniziative a favore delle persone di qualsiasi età che si trovano in difficoltà, che siano svantaggiate o che comunque abbiano bisogno d'aiuto,
- 4) favorire l'aggregazione, la socializzazione e la partecipazione delle persone per la realizzazione di iniziative utili per la collettività,
- 5) collaborare con qualsiasi altra organizzazione pubblica o privata che abbia affinità di scopi cc di attività.

L'associazione svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22

giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) organizzazione e gestione di attività, culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

g) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere, direttamente o anche in

partecipazione le seguenti attività specifiche:

h) promuovere, organizzare e/o gestire con qualsiasi mezzo servizi di soccorso e/o di trasporto a favore delle persone di qualsiasi età malate o ferite o comunque bisognose d'aiuto;

i) promuovere, organizzare e/o gestire servizi di telesoccorso e altri servizi analoghi che potranno essere consentiti dall'evoluzione tecnologica e scientifica;

l) promuovere, organizzare e/o gestire servizi di assistenza sanitaria di tipo infermieristico e di cura, di igiene alla persona anche domiciliare, a favore di persone di qualsiasi età malate, disabili, emarginate o comunque bisognose d'aiuto;

m) promuovere, organizzare e/o gestire servizi di guardia medica, ambulatoriali e/o di primo soccorso;

n) promuovere, organizzare e/o gestire servizi e collaborare con le Istituzioni pubbliche per tutte le attività rientranti nell'ambito degli interventi di protezione civile;

o) promuovere, organizzare e/o gestire iniziative per l'informazione, la formazione e/o l'aggiornamento in ambiti sanitario e para-sanitario, nonché, in materia di prevenzione, di soccorso e di intervento sulla salute in genere e sui suoi aspetti anche sociali;

p) promuovere, organizzare e/o gestire iniziative per l'informazione, la formazione e/o l'aggiornamento in materie attinenti alla protezione civile ed alla tutela ambientale;

q) promuovere, organizzare e/o gestire iniziative per la

sensibilizzazione e l'incentivazione del volontariato in tutti i settori della vita civile;

r) realizzare e diffondere pubblicazioni anche periodiche comunque attinenti con le finalità e le attività della Associazione.

Oltre alle suddette attività la Croce Verde potrà inoltre svolgere, direttamente o anche in partecipazione, le seguenti altre attività direttamente connesse:

s) patrocinare, sostenere, promuovere, organizzare e/o gestire qualsiasi iniziativa di carattere culturale, sportivo e ricreativo;

t) patrocinare, sostenere, promuovere, organizzare e/o gestire campagne di sensibilizzazione su temi di interesse generale che abbiano comunque attinenza con gli scopi associativi;

u) patrocinare, sostenere, promuovere, organizzare e/o gestire manifestazioni pubbliche per la raccolta di fondi da destinare agli scopi associativi o da devolvere in beneficenza a favore di campagne umanitarie o a favore di singole persone in grave stato di bisogno;

v) sostenere e/o patrocinare iniziative di altre organizzazioni apartitiche che possano contribuire alla promozione e diffusione del volontariato e della solidarietà;

w) promuovere, organizzare e gestire direttamente o indirettamente servizi di onoranze funebri;

x) per il perseguimento della propria attività sociale, l'Associazione può partecipare a gare pubbliche e private, bandi, manifestazioni di interesse, ed altro qualunque ne sia la forma giuridica;

z) compiere ogni altra attività di qualsiasi tipo, natura e carattere rientrante nell'ambito dei servizi sociali in genere ovvero in qualunque modo funzionale alla realizzazione degli scopi associativi. Ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'associazione, ai sensi dell' art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'associazione. Sarà cura del Consiglio di Amministrazione definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il Consiglio di Amministrazione documenterà il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di en:-rate previste nel presente Statuto.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art.33 del Codice del terzo settore e da altre disposizione di legge in materia.

ARTICOLO 5

Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'associazione Enti giuridici (ODV, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro) nei limiti previsti dall'Art.32 del codice del terzo settore persone fisiche di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'associazione.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione in un apposito

registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ARTICOLO 6

Ammissione e diritti dei soci.

L'ammissione dei soci è libera.

La domanda di ammissione va inoltrata al Consiglio di Amministrazione e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

In caso di domanda da soggetti diversi dalle persone fisiche, la stessa andrà sottoscritta dal legale rappresentante.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal Consiglio Amministrazione, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che

delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La domanda di ammissione presentata da persone fisiche che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

ARTICOLO 7

Categorie dei soci

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

- Ordinari;
- Onorari.

A) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione ed i volontari che offrono la loro disponibilità a collaborare secondo le proprie capacità ed attitudini nella o per la Associazione quando vengono richiesti.

B) Sono soci onorari le persone fisiche che contribuiscono direttamente o indirettamente materialmente alla vita della croce verde con elargizioni straordinarie di cospicue somme di denaro o con assegnazioni gratuite in proprietà o in godimento di beni mobili o immobili, di merci e servizi di particolare valore economico o coloro che abbiano particolare benemerenze e sono sollevate dal pagamento della quota associativa. Possono essere soci onorari i rappresentanti delle Istituzioni pubbliche e private, Autorità locali, professionisti, persone che si sono distinte nel mondo dello sport, dello spettacolo della cultura, del volontariato, dell'economia ecc. La loro nomina è deliberata dall'Assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione. La suddivisione degli associati nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione mediante il voto espresso in assemblea. Il numero dei soci onorari nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari e comunque non può superare il 25% di quest'ultimi.

La quota associativa annuale è stabilita in misura fissa per anno solare e non è riducibile in relazione al periodo

dell'anno in cui avviene l'ammissione.

La qualità di socio è intrasferibile sia per atto fra i vivi di qualunque tipo sia a causa di morte.

ARTICOLO 8

Diritti e doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Tutti i Soci, a qualunque categoria appartengano, hanno uguali diritti sociali, salvo quanto previsto dallo Statuto; i Soci in particolare:

- a) partecipano alla vita associativa nei modi previsti dallo Statuto e dai regolamenti interni,
- b) partecipano alle votazioni per la nomina dei componenti degli organi sociali elettivi, se sono maggiorenni e se, nel giorno delle votazioni, hanno raggiunto un'anzianità come Socio non inferiore tre mesi,
- c) possono assumere qualsiasi carica, ruolo e/o funzione nei vari organi sociali elettivi, se sono persone fisiche maggiorenni e se, nel giorno delle votazioni, hanno raggiunto

un'anzianità come Socio non inferiore a 2 (due) anni continuativi;

d) ricevono comunicazione dei fatti associativi di maggiore rilievo;

e) esercitano i diritti che, singolarmente o congiuntamente con altri Soci, gli sono attribuiti dallo statuto o dai regolamenti interni.

Doveri dei Soci:

Tutti i Soci, a qualunque categoria appartengano, hanno i seguenti doveri sociali inderogabili:

a)rispettare tutte le disposizioni dello statuto e dei regolamenti interni;

b)rispettare le deliberazioni degli organi collegiali, salvo il diritto di impugnazione nei limiti in cui è consentito dalla Statuto o dai regolamenti interni;

c)tenere un comportamento improntato ai canoni della civile convivenza, educazione e decoro nei rapporti con gli altri Soci, nei confronti dell'associazione e nello svolgimento delle attività dell'associazione e per l' associazione;

d)effettuare il versamento della quota associativa di pertinenza entro il secondo semestre dell'anno in corso, nella misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente ed approvata nella riunione dei soci dell'anno. Qualora il Socio non provveda al pagamento della quota associativa di pertinenza entro il

termine stabilito dallo statuto perde la qualità di Socio con l'inutile decorso dell'ulteriore termine di pagamento di 30 (trenta) giorni intimatogli dal Consiglio di Amministrazione, con comunicazione scritta, lettera o mail. I Soci morosi, fino a quando non effettuano il versamento della quota associativa di pertinenza sono sospesi dall'esercizio di tutti, nessuno escluso od eccettuato, i diritti sociali loro spettanti, senza necessità di alcun provvedimento in tal senso da parte del Consiglio di Amministrazione;

e) astenersi dal compiere atti che in qualunque modo possano danneggiare il patrimonio, gli interessi e/o l'immagine dell'associazione;

f) informare prontamente il Consiglio di Amministrazione di eventuali fatti, od atti, di cui è a conoscenza, che in qualunque modo possano danneggiare il patrimonio, gli interessi e/o l'immagine dell'associazione.

ARTICOLO 9

Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari. Comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio di Amministrazione le seguenti sanzioni:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- c) sospensione fino a 6 mesi dell'esercizio dei diritti di socio; se il socio riveste una carica associativa, sospensione anche dalla carica senza necessità di sostituzione
- d) espulsione.

La sanzione disciplinare è irrogata dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento motivato, previa convocazione dell'interessato; la qualità e la quantità della sanzione disciplinare dovrà tenere conto della oggettività del fatto, del comportamento tenuto successivamente dal trasgressore e della condotta globale del Socio durante la sua permanenza nella Croce Verde. La diffida e la sospensione dovranno essere comunicati al Socio per iscritto e personalmente, con plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento; contro il relativo provvedimento il Socio può presentare ricorso scritto all'Organo di Controllo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento o dal relativo rifiuto annotato sul plico, ovvero, in caso di mancato recapito, entro 45 (quarantacinque) giorni dal deposito presso l'ufficio postale di destinazione risultante dal plico. Fino alla comunicazione al Socio della pronuncia dell'Organo di Controllo, che dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, l'efficacia del provvedimento resterà sospesa. Le decisioni dell'Organo di

Controllo sono definitive e inoppugnabili e dovranno essere comunicate per conoscenza al Consiglio di Amministrazione ed ai soci interessati, entro 30 giorni. Il provvedimento di irrogazione della sanzione diventerà esecutivo con l'inutile decorso del termine per ricorrere all'Organo di Controllo.

ARTICOLO 10

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;

b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione; il Socio che esercita in proprio o per interposta persona una o più delle attività svolte dall'Associazione, ovvero intraprende con essa un qualsiasi rapporto retribuito di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o comunque di contenuto patrimoniale, decade dalla qualifica di socio e qualora rivesta cariche istituzionali, è dichiarato decaduto con effetto immediato;

c) per delibera di espulsione il Socio che viola gravemente o reiteratamente i doveri imposti dallo statuto dell'Associazione, al punto da rendere per qualsiasi motivo incompatibile la sua permanenza in seno ad Essa è dichiarato espulso con delibera del Consiglio di Amministrazione e perde con effetto immediato la qualità di Socio.

d) per ritardato pagamento della quota associativa, trascorsi

i termini indicati all'art.8

e) per morte.

In caso di decadenza e di espulsione si applica tutto quanto previsto all'art.9. La perdita della qualità di Socio non dà diritto ad alcuna restituzione per i versamenti o le assegnazioni gratuite già effettuati a titolo definitivo. Coloro che hanno perso la qualità di Socio per dimissioni, morosità o decadenza possono riassumerla seguendo la normale procedura prevista nel precedente art. 6.

ARTICOLO 11

Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) organo di controllo monocratico o collegiale, nel caso in cui ricorra quanto previsto dall'art. 30 del CTS (se nominato);
- d) organo di revisione legale dei conti nel caso in cui ricorra quanto previsto dall'art. 31 del CTS (se nominato).
- e) Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di

massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Organo di Controllo, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ARTICOLO 12

Partecipazione all'assemblea

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali. Hanno diritto di voto all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell'associazione che siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, secondo i tempi e le modalità previsti nell'art. 30 del presente statuto. L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio di Amministrazione;
- b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un quinto dei soci.

ARTICOLO 13

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea Generale dei Soci si raduna nei seguenti casi:

- a) almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di maggio, per deliberare sul bilancio consuntivo con relativa relazione accompagnatoria e sull'ammontare delle quote associative;
- b) quando è previsto dallo statuto o dai regolamenti interni;
- e) quando il Consiglio di Amministrazione lo reputa opportuno;
- d) quando ne faccia richiesta al Consiglio di Amministrazione un numero di Soci non inferiore ad 1/5 (un quinto) di tutti Soci con apposita domanda scritta, inviata per conoscenza anche all'organo di controllo, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare e l'esposizione delle ragioni della richiesta.

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie vengono comunicate ai soci per lettera semplice o per posta elettronica o a mezzo PEC (se posseduta) o, con manifesti affissi nel territorio del Comune ove insiste la sede legale dell'associazione, o con comunicati stampa sulle testate locali o tramite social network e per affissione nella Sede Sociale; se l'associazione possiede un sito internet, la convocazione può essere pubblicata anche nel sito. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso/pubblicato almeno quindici giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno inoltre dovrà essere specificata la data, il luogo

e l'ora dell'adunanza sia per la prima che per la seconda convocazione; fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di tempo non inferiore all'ora.

Qualora il Consiglio di Amministrazione non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato. In caso di dimissioni del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

ARTICOLO 14

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio salvo che per le elezioni degli organi sociali. Ogni socio non può avere più di cinque

deleghe. La delega non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione o di controllo dell'associazione. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale. Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario. L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o

astenuiti dal voto. La partecipazione all'assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione.

ARTICOLO 15

Forma di votazione dell'assemblea

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio di Amministrazione e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio di Amministrazione non hanno voto.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio dell'associazione ha diritto a un voto,

qualunque sia la sua quota di adesione. In occasione del rinnovo degli organi sociali, non è ammesso il voto per delega. L'Assemblea Generale dei Soci delibera con voto segreto, soltanto in due casi:

- a) quando si deve procedere alla nomina delle cariche negli organi elettivi;
- b) quando la deliberazione riguardi singole persone.

ARTICOLO 16

Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del Consiglio di Amministrazione;
- b) eleggere e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo di controllo e/o l'organo di revisione legale dei conti; in caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione per perdurante impossibilità di funzionamento, indire nuove elezioni e, ove occorra, nominare un commissario straordinario per il periodo interinale;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) fissare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la quota associativa e gli eventuali contributi associativi;
- e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal

Consiglio di Amministrazione ed eventuali modifiche dello stesso

f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria

a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione

b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario generale posto all'ordine del giorno e di interesse

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio di Amministrazione entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

ARTICOLO 17

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

a) convocare l'assemblea;

b) predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;

- c) predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- d) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- e) predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- f) ratificare o, respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- g) deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- h) definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali;
- i) predisporre il bilancio consuntivo, e il bilancio sociale (quando redatto) da sottoporre all'assemblea;
- j) documentare di carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 d.lgs. 117/2017 eventualmente svolte, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- k) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- l) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio di Amministrazione;
- m) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione

degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

n) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;

o) a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente eletti, nomina il Direttore e ne dispone la revoca in presenza di validi e comprovati motivi che ne giustifichino la decisione.

p) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;

q) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;

r) redigere l'eventuale regolamento interno;

s) procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;

t) irrogare le sanzioni disciplinari;

ARTICOLO 18

Composizione del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è formato da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio di Amministrazione, deve essere composto da soci e dura in carica 4 anni e scade in occasione del

l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea generale dei soci.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione, indipendentemente dai voti riportati da ciascun Consigliere elegge nel suo seno il Presidente, uno o più Vice Presidenti, il segretario, nomina il Direttore. L'incarico di Direttore può essere affidato a uno degli eletti nel direttivo oppure scelto all'esterno.

Partecipano di diritto ai lavori del Consiglio di Amministrazione con diritto di parola e non di voto il Presidente della Croce Verde Servizi, il responsabile della Croce Verde salute, il responsabile del Pronto Soccorso della solidarietà, il responsabile delle sedi distaccate (se esistenti), il Direttore se scelto all'esterno degli eletti.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni, Consiglio di Amministrazione durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per cinque riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni di volontariato purché non abbiano lo stesso scopo sociale della Croce Verde di Macerata

ARTICOLO 19

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sempre in unica

convocazione almeno una volta ogni trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano la maggioranza dei Consiglieri. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio di Amministrazione potrà riunirsi in videoconferenza.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato nei seguenti casi:

- a) entro il mese di marzo, per l'approvazione del rendiconto annuale consuntivo e della relativa relazione illustrativa e per indicare la quota associativa annuale di pertinenza dei Soci Ordinari e dei Soci Sostenitori
- b) entro il mese di Settembre per la Verifica dell'andamento delle attività della Croce Verde;
- c) quando è previsto dallo statuto o dai regolamenti interni.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, o altre social media indicati ed approvati dal Consiglio di Amministrazione almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddeito. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora vengano sentiti tutti i

membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice presidente incaricato o da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate e sottoscritte e dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Se nominato, il rappresentante dell'organo di controllo o di revisione dei conti deve essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte.

da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare altresì, anche al di fuori dei suoi componenti, Responsabili settoriali con compiti prefissati da uno specifico regolamento o da incarichi specifici affidati dal Consiglio di Amministrazione. Ciascun Responsabile, se invitato, ha il dovere di partecipare al Consiglio di Amministrazione ed in tal caso esprime parere non vincolante nelle deliberazioni che riguardano il suo ambito di competenza. Ogni Responsabile può chiedere di essere affiancato da uno o più coadiutori e può indicarne il nominativo; sulla richiesta decide il Consiglio di Amministrazione a maggioranza.

Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti interni obbligano indistintamente tutti i Consiglieri, anche assenti o dissenzienti, i Responsabili e i Soci.

Contro le delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione

in violazione delle disposizioni dello statuto o dei regolamenti interni può essere presentato ricorso all'organo di controllo.

Possono impugnare le delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione, autonomamente e disgiuntamente, soltanto:

- a) almeno 3 (tre) Consiglieri dissenzienti, oppure
- b) l'organo di controllo e revisore se nominato.

Il ricorso deve essere presentato, a pena di decadenza, entro 15 (quindici) giorni dall'adozione della delibera che si intende impugnare.

ARTICOLO 20

Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio di Amministrazione, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari generali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione. Il Presidente può delegare ad uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente con facoltà di

revoca libera.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del al Consiglio di Amministrazione.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito da uno dei vice-presidente incaricato, in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

ARTICOLO 21

Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea dei soci per scelta al ricorrere dei requisiti previsti dall'art.30 del Codice del Terzo Settore.

Esso resta in carica 4 anni per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, in occasione della sua prima riunione, convocata dal presidente del al Consiglio di Amministrazione o in maniera autonoma dai membri stessi, comunque entro 30 trenta giorni dalla proclamazione l'organo di controllo provvede alla nomina del

presidente e del vice-presidente.

L'organo di controllo si riunisce presso la sede legale dell'associazione.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 d.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni

sociali o su determinati affari. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

ARTICOLO 22

Il Segretario - Tesoriere dell'Associazione

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, controlla la tenuta dei libri contabili e la predisposizione del bilancio consuntivo accompagnato da apposita relazione.

ARTICOLO 23

Il Direttore dell'Associazione

Dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari e i rapporti con i dipendenti cura la gestione amministrativa dell'Associazione e svolge ogni altro compito a lui demandato dal presidente o dal Consiglio di Amministrazione dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Attende alla corrispondenza, provvede ai rapporti tra

l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere. Collabora strettamente e si confronta sulle scelte da fare con il Presidente e relaziona della sua attività al Presidente stesso e al Consiglio di Amministrazione. Dura in carica 4 anni, decade con il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere rinominato.

ARTICOLO 24

Libri sociali

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Segretario del Consiglio di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche

chiedendone un estratto,e/o ottenere informazioni su specifiche questioni attinenti l'andamento dell'attività dell'associazione presentando apposita istanza scritta motivata anche con l'esposizione dell'interesse diretto, concreto ed attuale personale al consiglio di amministrazione che ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'organo di Controllo.

ARTICOLO 25

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 26

Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

dalla quota associativa da versarsi all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;

a) da eventuali contributi ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione

b) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

c) da versamenti volontari degli associati;

d) da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;

e) da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;

f) da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;

g) da donazioni e lasciti;

h) da contributi di imprese e privati;

i) da rimborsi derivanti da convenzioni;

j) da proventi derivanti dalle attività previste dall'art. 84 del Codice del Terzo Settore;

k) da proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;

l) da ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

m)

ARTICOLO 27

Destinazione degli avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretti utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 28

Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque

cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ARTICOLO 29

Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 30

Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo entro marzo dell'anno successivo, entro la prima metà del mese di aprile deve essere sottoposto all'organo di controllo per le relative osservazioni e per la relativa predisposizione della relazione al bilancio. Gli atti relativi accompagnati alle relazioni dall'organo di controllo sono restituiti entro la fine del mese di Aprile al Consiglio di Amministrazione che li comunicherà ai soci per l'approvazione dell'Assemblea entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque in caso di necessità motivata, non oltre il termine ultimo per il deposito del bilancio al RUNTS; il deposito del bilancio approvato e delle relazioni presso il Registro unico nazionale del Terzo settore deve avvenire entro il trenta giugno a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con

le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

ARTICOLO 31

Scioglimento e liquidazione dell'associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Con l'entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

ARTICOLO 32

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, si applica il regolamento della C.C.I.A.A.

ARTICOLO 33

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui al D. lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

F.to: SCIAPICHETTI Angelo.

F.to: Maria Amelia SALVI, notaio.

***Io sottoscritta Dott.ssa Maria Amelia Salvi,
notaio in Macerata, certifico che la presente
copia su supporto informatico è conforme
all'originale analogico, ai sensi dell'art 22
del C.A.D. e dell'art. 68-ter della L.N..
MACERATA, 13 novembre 2025.***